

**Studio del quadro giuridico in materia di
diritti dell'uomo e dell'ambiente
applicabile alle imprese europee che operano al di
fuori dell'Unione europea.**

Presentato dall'Università di Edimburgo
Daniel Augenstein

Clausola di esclusione di responsabilità:

Il presente studio è stato realizzato per la Commissione europea dall'Università di Edimburgo. Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non rappresentano necessariamente le opinioni della Commissione europea.

RINGRAZIAMENTI

Il presente studio è stato realizzato da Daniel Augenstein, Alan Boyle e Navraj Singh Ghaleigh. Il testo è stato redatto da Daniel Augenstein con la collaborazione di Alan Boyle, David Cabrelli, James Harrison, Navraj Singh Ghaleigh ed Elisa Morgera.

I lavori di ricerca sui quali si basa lo studio sono stati realizzati da Daniel Augenstein (diritti dell'uomo e relatore Regno Unito), Matej Avbelj (relatore Slovenia), Virginie Baaral e Saïda Boudouhi (relatori Francia), Doreen Mc Barnett (SRS e diritti dell'uomo), Lorand Bartels (diritto commerciale), Adam Bodnar (relatore Polonia), Alan Boyle (diritto internazionale), David Cabrelli (diritto delle società e relatore Regno Unito), Íñigo Salvador Crespo (relatore Ecuador), Ximena Fuentes (relatore Cile), James Harrison (OCSE Principi direttivi e relatore Regno Unito), Navraj Singh Ghaleigh (diritto in materia di cambiamenti climatici), Stephen Gibbons (diritto del lavoro), Bill Gilmore (diritto penale), Jana Grieb (diritto internazionale privato), Jiri Kopal (relatore Repubblica ceca), Jolene Lin (relatore Cina), Cristina Manda (relatore Romania), Elisa Morgera (SRS e ambiente), Teni Odujinrin (relatore Nigeria), Emanuela Orlando (relatore Italia), Federico Ortino (regole in materia di investimenti), Jona Razzaque (relatore India), Florian Roedl e Sofia Massoud (relatori Germania) Bettina Schmaltz (diritto delle società), and Emmanuel Ugirashebuja (relatore Ruanda). Darragh Conway, Massimo Fichera, Firdavs Kabilov, Oche Onazi e Rebecca Zahn hanno collaborato alla ricerca.

Ringraziamo per il loro appoggio i membri del comitato direttivo multilaterale, in particolare Marie-Caroline Caillet (Associazione Sherpa), Rachel Davis (giurista presso il rappresentante speciale del Segretariato generale delle Nazioni Unite incaricato dei Diritti dell'uomo e delle imprese), Hannah Ellis (coalizione CORE, a nome dell'ECCJ (European Coalition for Corporate Justice), Robin Edme (FRENCHSIF), Antje Gerstein (BDA – Confederazione delle associazioni tedesche dei datori di lavoro, a nome di IMPRESEEUROPE), Thomas Koenen (SRS Europa e econsense) e Olivier Maurel (Amnesty Internazionale). Anche la Confederazione europea dei sindacati è stata invitata a nominare un membro nell'ambito del comitato direttivo. La partecipazione al comitato direttivo non presuppone che le persone interessate o le loro organizzazioni approvino il contenuto dello studio.

Ringraziamo Lucy Chard, Morag Cherry, Filip Gregor, Ingrid Gubbay, David Kinley, Carlos Lopez, Gerry Maher, Alan Miller, Diego Quiroz-Onate, Jo Shaw, Alison Stirling, Yee Man Yu e Jennifer Zerk per i loro preziosi commenti e/o la loro collaborazione. Teniamo inoltre ad esprimere la nostra riconoscenza ad Andrea Shemberg e a Vanessa Zimmerman per i loro utili commenti.

**PREFAZIONE DI ANTONIO TAJANI,
VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

La pubblicazione di questo studio dà per la prima volta alla Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea l'occasione di esaminare la questione del rapporto tra attività economica e diritti dell'uomo. Si tratta di una tappa importante e che si verifica al momento opportuno. I diritti dell'uomo riguardano sempre più le imprese e le imprese possono esercitare una forte influenza, sia positiva che negativa, sui diritti dell'uomo. La maggior parte delle imprese ha un effetto positivo sui diritti dell'uomo, per il loro funzionamento e grazie ai loro prodotti, ai servizi e alla ricchezza che esse creano.

L'idea di questo studio è emersa durante una riunione del Forum multilaterale europeo sulla responsabilità sociale delle imprese nel febbraio 2009. Molti gruppi di parti interessate, tra le quali le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati e le organizzazioni non governative, hanno dato suggerimenti sui temi da trattare. Un comitato direttivo multilaterale ha fornito orientamenti al gruppo incaricato dello studio. I commenti dei suoi membri sono allegati alla relazione.

Lo studio si propone di chiarire il quadro giuridico attuale per quanto riguarda i diritti dell'uomo e l'ambiente applicabile alle imprese che hanno sede nell'Unione europea quando operano al di fuori dell'Unione. Una migliore comprensione comune dei requisiti giuridici esistenti contribuirà ad attuare in modo efficace il quadro di riferimento presentato dal Professor John Ruggie, rappresentante speciale del Segretariato generale delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e delle imprese. Questo esempio illustra perfettamente il modo in cui il dibattito globale nell'ambito delle nazioni Unite sulla promozione dei diritti dell'uomo può portare allo sviluppo delle politiche interne dell'UE.

L'attuazione pratica del quadro di riferimento delle Nazioni Unite da parte dell'Unione europea avrà, tuttavia, una portata maggiore delle questioni esaminate nella presente relazione.

In primo luogo, anche se lo studio si limita a un'analisi dei requisiti giuridici esistenti, il quadro di riferimento delle Nazioni Unite presuppone il ricorso a un insieme di strumenti di politica legislativa e non legislativa. Il Professor Ruggie ha ricordato la necessità di una "combinazione intelligente" di approcci volontari e legislativi. Recenti articoli di SRS Europa e dell'*Institute for Human Rights and Business* illustrano alcuni aspetti delle prassi attuali delle imprese nel settore dei diritti dell'uomo, la maggior parte delle quali non sono imposte dalla legislazione.¹

In secondo luogo, i diritti dell'uomo e delle imprese sono un tema molto discusso sia nell'Unione europea che al di fuori di essa. Lo studio fa allusione al fatto che le ricerche effettuate in alcuni Stati membri dell'UE hanno evidenziato preoccupazioni concernenti i diritti dell'uomo, nell'Unione e all'estero.

Il dialogo politico con altri paesi e regioni del mondo evidenzia sempre più il bisogno di studiare il collegamento tra le attività delle imprese e i diritti dell'uomo. Esprimiamo inoltre la nostra gratitudine nei confronti dei rappresentanti proattivi delle imprese, della società civile e dei difensori dei diritti dell'uomo per il loro contributo su questi temi specifici.

¹ See http://www.csreurope.org/data/files/csreurope_hria_paper_reviewed2.0.pdf and http://www.institutehrb.org/pdf/The_State_of_Play_of_Human_Rights_Due_Diligence.pdf

Forti delle conoscenze e degli insegnamenti forniti da questo studio, speriamo, in quanto membri della Commissione europea, e in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri dell'UE, le parti interessate e i partner internazionali, di poter avviare un dibattito costruttivo sul modo di continuare ad attuare nel modo migliore il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sulle imprese e diritti dell'uomo.

A handwritten signature in blue ink that reads "Antonio Tajani". The signature is written in a cursive, flowing style.

Antonio Tajani

***Vicepresidente della Commissione europea
Industria e imprenditoria***

SINTESI

La portata di questo studio nel contesto del quadro di riferimento delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti dell'uomo

La globalizzazione dell'economia ha modificato notevolmente l'ambiente istituzionale e regolamentare nel quale operano le società. L'internazionalizzazione delle imprese ha contribuito a creare crescenti lacune tra le capacità operative delle multinazionali e le capacità regolamentari degli Stati. Allo stesso tempo, i poteri e le responsabilità dei governi sono stati trasferiti al mercato attraverso la privatizzazione delle funzioni statali. Queste evoluzioni hanno importanti conseguenze sui contesti giuridici nazionali e internazionali attraverso i quali gli Stati, le società e le organizzazioni della società civile e i cittadini interagiscono in materia di diritti dell'uomo e di ambiente. Anche se gli Stati hanno da un punto di vista giuridico l'obbligo di proteggere gli individui contro le violazioni dei diritti umani e ambientali, anche le società sono dal canto loro chiamate a rispettare i diritti umani e ambientali nel quadro delle loro attività. Al tempo stesso, la dicotomia percepita tra imprese e diritti dell'uomo è progressivamente sostituita dal crescente riconoscimento della loro interdipendenza.

Nel 2005, il Professor John Ruggie è stato nominato rappresentante speciale del Segretariato generale delle Nazioni Unite incaricato dei diritti dell'uomo e delle società transnazionali e altre imprese (RSSG). Nel corso degli anni successivi, lo RSSG ha elaborato il quadro d'azione delle Nazioni Unite per una migliore gestione delle sfide poste alle imprese dai diritti dell'uomo – proteggere, rispettare e riparare ("Protect, Respect, and Remedy" Framework for better managing business and human rights challenges) che si basa su tre pilastri: l'obbligo per gli Stati di proteggere i diritti dell'uomo contro gli abusi di terzi, comprese le società, attuando politiche, regolamentazioni, decisioni e misure di applicazione necessarie; la responsabilità che incombe alle imprese di rispettare i diritti dell'uomo, vale a dire di prevenire con la dovuta diligenza qualunque violazione ai diritti dei terzi; e la necessità di migliorare l'accesso delle vittime a vie di ricorso efficaci, siano esse o no giudiziarie, in caso di violazioni dei diritti dell'uomo da parte delle imprese. Nel 2008, il Consiglio "diritti dell'uomo" ha calorosamente accolto all'unanimità il quadro d'azione "Proteggere, rispettare e riparare" e prorogato di altri tre anni il mandato dello RSSG con la missione di rendere operativo il quadro d'azione.

Il quadro d'azione "Proteggere, rispettare e riparare" è stato accolto con grande favore dall'Unione europea e dagli Stati membri. Nelle sue conclusioni del 2009 sui diritti dell'uomo e la democratizzazione nei paesi terzi, il Consiglio dell'Unione europea ha comunicato di sostenere interamente questo quadro d'azione. La presidenza svedese dell'Unione europea dell'epoca e la successiva presidenza spagnola hanno considerato questo quadro di riferimento come un "elemento essenziale per l'elaborazione di prassi mondiali in materia di responsabilità sociale delle imprese" e ritenuto che esso costituisca un importante contributo ai lavori dell'UE realizzati nel settore della SRS. Le recenti proposte della Commissione per la Strategia Europa 2020 evidenziano una volontà di presentare una politica europea in materia di SRS che dovrebbe porre ulteriormente l'accento sui diritti dell'uomo e delle imprese.

Lo studio si propone di "analizzare il quadro giuridico in materia di diritti umani e ambientali applicabile alle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione europea". Esso intende integrare il quadro d'azione "Proteggere, rispettare e riparare" offrendo un panorama del diritto dell'UE e degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo e la tutela dell'ambiente da parte delle imprese europee che operano al di fuori dell'UE, compresi gli accordi internazionali pertinenti e il diritto internazionale generale. Il fatto che lo studio si concentri sul

quadro *giuridico* europeo significa che essa si riferisce in particolare al primo e al terzo pilastro del quadro d'azione. L'accento posto sulle società europee che operano al di fuori dell'Unione richiede che sia dedicata particolare attenzione alle dimensioni extraterritoriali del diritto dell'UE e degli Stati membri. Nell'ambito di questi parametri, lo studio analizza il quadro giuridico europeo nei settori del diritto relativi ai diritti dell'uomo, del diritto ambientale, del diritto commerciale, del diritto degli investimenti, del diritto penale, del diritto delle società del diritto internazionale privato. Ove opportuno, lo studio fa anche riferimento al diritto del lavoro e al diritto privato generale. Lo studio non si propone e anzi evita deliberatamente, di trarre conclusioni politiche in rapporto alla realizzabilità delle opzioni legali da esso identificate.

Tre schemi distinti concernenti presunte violazioni extraterritoriali ai diritti dell'uomo e dell'ambiente da parte delle imprese

Le imprese possono contribuire in larga misura alla creazione di un ambiente mondiale nel quale ciascun individuo possa godere dei suoi diritti umani universali. Esse presentano un fortissimo potenziale di creazione di ricchezza, di posti di lavoro e di reddito, di finanziamento di beni pubblici e di generazione di innovazione e sviluppo in numerosi settori collegati ai diritti dell'uomo e alla tutela dell'ambiente. Inoltre, un gran numero di esse prende sul serio le proprie responsabilità quando si tratta di rispettare i diritti umani e ambientali e fanno più di quanto è richiesto dalla legge. Alcune imprese europee sono tra le prime a riconoscere i diritti del lavoro e i diritti relativi alla vita privata e alla sicurezza della persona e a inserire le norme in materia di diritti dell'uomo nella gestione della catena di approvvigionamento.

È anche vero, tuttavia, che le imprese possono avere significativi effetti negativi sui diritti umani e ambientali nel quadro delle loro attività a livello mondiale. Il comportamento delle imprese può avere un impatto sull'insieme dei diritti dell'uomo, compresi i diritti civili e politici, i diritti economici, sociali e culturali e i diritti del lavoro. Una notevole parte delle supposte violazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti ambientali da parte delle imprese europee si produce al di fuori dell'Unione europea. Inoltre, la ricerca dimostra i collegamenti esistenti tra i possibili casi di corruzione che coinvolgono le imprese, i danni all'ambiente, e le violazioni dei diritti dell'uomo. Le ONG europee hanno recensito numerose violazioni dei diritti dell'uomo che sarebbero state commesse da imprese europee al di fuori dell'Unione nel corso degli ultimi dieci anni. Numerose cause penali e civili sono state portate dinanzi ai tribunali europei e un numero notevole di ricorsi è stato preso in considerazione nei punti di contatto nazionali degli Stati membri dell'UE stabiliti nel quadro dei Principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali.

È possibile distinguere tre esempi di supposte violazioni ai diritti umani e ambientali commesse da imprese europee che operano al di fuori dell'Unione europea.

In primo luogo, la grande maggioranza delle supposte violazioni dei diritti umani e ambientali esaminate sono state commesse da filiali o imprese subappaltatrici di imprese europee che sono domiciliate o residenti nel paese in cui la violazione ha avuto luogo e che sono disciplinate dal regime regolamentare e di attuazione proprio di questo paese. Una delle conseguenze è che alcune imprese europee possono beneficiare delle attività delle loro filiali e imprese subappaltanti in un paese terzo, non essendo ritenute direttamente responsabili di violazioni ai diritti umani e ambientali commesse nel corso di tali attività. Questa situazione è particolarmente problematica quando le filiali e le imprese subappaltanti operano in paesi i cui regimi giuridici presentano livelli inferiori di tutela dei diritti umani e dell'ambiente rispetto allo Stato di origine dell'impresa europea.

In secondo luogo, quando le filiali e le imprese subappaltatrici di imprese europee violano i diritti umani e ambientali al di fuori dell'Unione, le vittime possono incontrare notevoli ostacoli per ottenere un risarcimento efficace sia nel paese terzo che all'interno dell'Unione europea. Le deboli capacità giudiziarie e di applicazione, associate in alcuni casi a una evidente pressione

delle imprese esercitata sui decisori e sulle comunità locali, possono ostacolare l'accesso efficace alla giustizia nello Stato in cui ha luogo la violazione. Allo stesso tempo, il quadro giuridico attuale può rendere difficile per le vittime dei paesi terzi far valere la responsabilità delle imprese europee dinnanzi ai tribunali degli Stati membri dell'UE per abusi commessi dalle loro filiali ed imprese subappaltatrici all'estero.

In terzo luogo, gli Stati nei quali le filiali e le imprese subappaltatrici di imprese europee operano e/o gli Stati membri dell'UE a partire dai quali le imprese europee operano sono spesso, almeno indirettamente, coinvolti in violazioni dei diritti umani e ambientali commesse da imprese. Alcune forme di coinvolgimento indiretto di Stati membri dell'UE, tra cui la loro incapacità di prevenire e controllare gli effetti extraterritoriali delle attività di imprese le cui attività vanno a detrimento dei diritti umani e ambientali, possono equivalere a violazioni del diritto nazionale, europeo o internazionale da parte dell'Unione europea e/o dei suoi Stati membri. Altre forme di coinvolgimento indiretto, come il finanziamento o la facilitazione di attività commerciali al di fuori dell'Unione europea senza la necessaria presa in considerazione dei rischi per i diritti umani e ambientali, non equivarranno necessariamente a una violazione della legge. Essi implicano, in ogni caso, una incapacità da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di proteggere i diritti umani e ambientali mediante leggi che disciplinano le attività extraterritoriali delle imprese europee.

Due sfide per la riforma giuridica

Questi tre esempi concernenti violazioni dei diritti umani e ambientali da parte delle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione europea possono essere messi in rapporto con due sfide per la riforma, integrate nel quadro giuridico attuale.

La prima sfida riguarda il fatto che le norme del diritto internazionale relative ai diritti umani e ambientali non obbligano in generale direttamente le imprese multinazionali a proteggere i diritti umani ed ambientali. Tali norme richiedono spesso che gli Stati disciplinino le attività di imprese le cui attività possono essere pregiudizievoli per i diritti umani ed ambientali ed applichino le direttive in caso di violazione, ma non vincolano direttamente le imprese. Allo stesso tempo, i settori del diritto che si riferiscono maggiormente alle attività delle imprese, compreso il diritto commerciale e degli investimenti, il diritto delle società e il diritto internazionale privato, perseguono principalmente obiettivi diversi spesso contraddittori in materia di protezione dei diritti umani e ambientali e ciò può generare quello che il rappresentante speciale del Segretariato generale delle Nazioni Unite qualifica come "incoerenza orizzontale delle politiche". Di conseguenza, una protezione mirata o particolareggiata dei diritti umani e ambientali ricorrendo a questi strumenti giuridici costituisce l'eccezione piuttosto che la regola.

La seconda sfida concerne il fatto che, nell'ambito di un regime giuridico internazionale che fa del territorio la base giurisdizionale, l'esercizio della competenza extraterritoriale nella tutela dei diritti umani e ambientali incontra spesso ostacoli giuridici e politici. Lo RSSG fa una distinzione tra l'esercizio di una competenza extraterritoriale "diretta", vale a dire la rivendicazione dell'autorità nazionale, attraverso varie istituzioni giuridiche, regolamentari e giudiziarie, sui soggetti e sulle attività basati nel territorio di altri Stati, e "misure nazionali che hanno un impatto extraterritoriale" che, pur avendo effetti extraterritoriali sulla tutela dei diritti umani e ambientali, possono avere come base giurisdizionale il territorio dello Stato di regolamentazione. Anche se entrambi le tipologie di misure sono contestabili, l'ultima è spesso considerata come meno problematica.

Diritto europeo relativo ai diritti dell'uomo e dell'ambiente

Il diritto europeo relativo ai diritti dell'uomo e dell'ambiente impone importanti obblighi all'Unione europea e agli Stati membri dell'UE per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e ambientali

applicabili alle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione. Questi obblighi comprendono misure procedurali volte a garantire un processo decisionale inclusivo, documentato e trasparente, misure concrete volte a regolamentare e controllare le attività delle imprese collegate alla tutela dei diritti umani ed ambientali al di fuori dell'Unione europea e misure di applicazione volte a individuare, punire e riparare le violazioni quando esse si producono. In alcuni regimi giuridici, come la Convenzione europea dei Diritti dell'uomo (CEDU) il mancato rispetto di questi obblighi può rendere gli Stati direttamente responsabili delle violazioni del diritto relativo ai diritti umani e ambientali.

Il diritto europeo relativo ai diritti dell'uomo impone obblighi positivi agli Stati affinché essi proteggano i diritti umani contro gli abusi commessi dalle imprese, nonché obblighi negativi alle imprese che operano in qualità di agenti nazionali affinché non violino i diritti umani. Anche se i test di imputazione diretta del comportamento delle imprese agli Stati variano da un paese all'altro, essi si basano su due proposte fondamentali: in primo luogo, gli Stati non possono sottrarsi al loro obbligo di tutela trasferendo le funzioni pubbliche al settore privato; in secondo luogo, le imprese detenute o controllate dallo Stato e/o che esercitano funzioni statali possono essere direttamente subordinate all'obbligo di protezione dello Stato.

Nel quadro della CEDU, si sviluppa un corpus giurisprudenziale sugli obblighi degli Stati di proteggere i diritti dell'uomo contro abusi commessi dalle imprese nella sfera ambientale. Spetta agli Stati regolamentare e controllare le attività delle imprese che possono recare pregiudizio ai diritti dell'uomo in modo da creare un giusto equilibrio tra i diritti di coloro le cui attività sono disciplinate dalla regolamentazione e gli interessi della comunità nel suo insieme. D'altro canto, le decisioni degli Stati concernenti le imprese e che possono avere un impatto sui diritti tutelati dalla Convenzione (ad es. sistemi di autorizzazione e di sorveglianza delle attività pericolose) devono essere adottate in modo trasparente e inclusivo al fine di permettere agli Stati di valutare in anticipo i rischi collegati all'attività delle imprese. Spetta inoltre agli Stati approntare efficaci meccanismi di ricorso, sia civile che penale, in caso di violazioni dei diritti dell'uomo da parte delle imprese.

Anche se l'applicazione extraterritoriale della CEDU costituisce l'eccezione piuttosto che la regola, la Corte europea dei diritti dell'uomo interpreta in senso estensivo l'obbligo degli Stati di proteggere i diritti di qualunque persona "sottoposta alla loro giurisdizione" (articolo 1), integrando sia le istanze di competenza extraterritoriale diretta che le misure nazionali aventi implicazioni extraterritoriali.

Anche se la CEDU è un sistema comparativamente avanzato di protezione dei diritti dell'uomo contro abusi commessi dalle imprese al di fuori del territorio, è ancora lungi dal fornire agli Stati orientamenti chiari univoci per quanto riguarda i loro obblighi nel settore dei diritti dell'uomo. Le norme procedurali e concrete elaborate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di tutela potrebbero tuttavia servire da base per l'Unione europea e gli Stati membri affinché essi continuino a chiarire e stabilire norme sulle imprese e i diritti dell'uomo. Queste norme potrebbero, ad esempio, essere integrate nella nuova politica della Commissione sulla responsabilità sociale delle imprese ed inoltre nelle strategie degli Stati membri dell'UE in materia di imprese e di diritti dell'uomo. Potrebbero consentire di fornire informazioni alle diverse agenzie e autorità pubbliche dell'UE e degli Stati membri dell'UE in grado di interagire direttamente con le imprese, e ciò contribuirebbe a ridurre l'incoerenza che esista sul piano giuridico e delle politiche. Esse consentirebbero inoltre di chiarire le aspettative degli Stati nei confronti delle imprese per quanto riguarda la loro responsabilità in materia di rispetto dei diritti dell'uomo.

Il diritto ambientale impone all'Unione europea e agli Stati membri l'obbligo di proteggere l'ambiente mondiale e l'ambiente di altri Stati contro le attività pregiudizievoli di imprese europee e di mettere a disposizione meccanismi d'applicazione in caso di violazioni del diritto ambientale, mediante regimi di responsabilità civile o penale. Le misure statali adottate conformemente al diritto ambientale dell'UE e degli Stati membri dell'UE comprendono misure di regolamentazione e di applicazione concernenti l'inquinamento ambientale transfrontaliero e

misure di regolamentazione e di applicazione relative all'accesso alle informazioni ambientali, alla partecipazione all'adozione di decisioni ambientali (comprese le valutazioni degli impatti ambientali), e all'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali.

Per prevenire e riparare i danni provocati dall'inquinamento ambientale transfrontaliero, l'Unione europea e gli Stati membri dell'UE hanno fatto ricorso principalmente a misure nazionali che hanno implicazioni extraterritoriali. Tuttavia, alcune legislazioni dell'UE e degli Stati membri dell'UE che attuano trattati ambientali internazionali permettono o esigono anche rivendicazioni della competenza extraterritoriale diretta. Le disposizioni sull'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione all'adozione di decisioni ambientali e l'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali hanno implicazioni extraterritoriali nella misura in cui autorizzano gli individui e le ONG all'interno, e in casi più limitati all'esterno, dell'Unione europea ad esaminare da vicino le decisioni adottate dalle istituzioni dell'UE e dalle autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE relative alla protezione extraterritoriale dell'ambiente contro gli abusi delle imprese. La regolamentazione europea relativa alle valutazioni degli impatti ambientali è importante per la tutela dell'ambiente nel quadro delle attività delle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione, nella misura in cui essa consente una valutazione degli impatti sull'ambiente nei paesi terzi.

L'Unione europea e gli Stati membri dell'UE non approfittano sempre pienamente delle possibilità giuridiche esistenti di proteggere i diritti umani e ambientali nel quadro delle attività delle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione. Inoltre, e da un punto di vista giuridico, nulla può impedire agli Stati, mediante accordi multilaterali, di ampliare tale tutela alle violazioni dei diritti umani e ambientali commesse dalle imprese che non sono ancora coperte dai regimi internazionali.

Considerate le correlazioni sopra evidenziate tra diritti umani e danni ambientali, una tutela efficace dell'ambiente contro gli abusi delle imprese può contribuire a ridurre il rischio di violazioni gravi dei diritti dell'uomo da parte di queste ultime. Allo stesso tempo, un certo numero di diritti dell'uomo hanno una dimensione ambientale e sono stati utilizzati per proteggere gli individui dall'inquinamento ambientale e dai danni provocati dalle imprese. Per rendere efficace la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e rafforzare le sinergie collegate alla tutela dei diritti umani ed ambientali in relazione alle attività delle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione, l'UE e gli Stati membri dell'UE potrebbero esaminare le possibilità di integrare la tutela dei diritti dell'uomo in modo più sistematico negli strumenti giuridici esistenti e nelle norme a tutela dell'ambiente. Si tratterebbe, ad esempio, di rafforzare le garanzie giurisdizionali destinate a proteggere le comunità locali nei paesi terzi, instaurando in particolare un processo di consultazione, un sistema di partecipazione pubblica, nonché valutazioni degli impatti sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile. La regolamentazione europea relativa alle valutazioni degli impatti ambientali consente già la protezione di alcuni diritti dell'uomo. La possibilità di integrare le considerazioni relative ai diritti dell'uomo nella legislazione ambientale europea potrebbe continuare ad essere presa in considerazione. L'utilizzazione di strumenti giuridici ambientali destinati a proteggere i diritti umani potrebbe inoltre essere oggetto di un esame effettuato insieme ai paesi terzi che hanno stipulato con l'UE accordi di associazione o altri accordi comprendenti clausole di cooperazione ambientale, sulla base di un processo trasparente e partecipativo con i governi dei paesi terzi ed altre parti interessate.

Diritto commerciale, regole in materia di investimenti e regimi regolamentari collegati

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno la capacità giuridica di promuovere la tutela dei diritti umani e ambientali attraverso il diritto commerciale, le norme in materia di investimento e i regimi regolamentari collegati, sia definendo il contesto regolamentare nel quale le imprese europee operano al di fuori dell'Unione (purché esse rispettino i requisiti giuridici internazionali collegati all'esercizio della competenza extraterritoriale diretta), sia regolamentando il comportamento delle imprese all'interno dell'UE ma con implicazioni extraterritoriali. Queste

misure possono essere adottate sia unilateralmente, mediante regolamentazioni nazionali, sia conformemente ad accordi internazionali. Inoltre, l'UE e gli Stati membri dell'UE possono utilizzare forme più indirette di regolamentazione statale, come ad esempio gli appalti pubblici e le garanzie di credito all'esportazione, in modo tale da condizionare gli investimenti, i contratti e i vantaggi dello Stato al rispetto da parte delle imprese dei diritti umani e ambientali al di fuori dell'Unione europea.

È essenziale che gli Stati comprendano i modi in cui la regolamentazione del commercio e degli investimenti influenza l'impatto sui diritti umani e ambientali delle attività delle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione, per poter far fronte alle loro responsabilità di protezione. Tuttavia, considerando che le misure statali in questo settore sono in primo luogo concentrate sulla liberalizzazione del commercio e la promozione degli investimenti, gli Stati non sfruttano sempre (pienamente) o non utilizzano la loro capacità di proteggere i diritti dell'uomo e dell'ambiente mediante norme di diritto commerciale, regole in materia di investimenti misure giuridiche collegate. Ciò può generare importanti incoerenze giuridiche e tra le politiche, nonché lacune nella protezione dei diritti umani e ambientali, il che ha spesso pesanti conseguenze negative per le vittime, le imprese e gli stessi Stati.

L'Unione europea e gli Stati membri dell'UE possono proteggere in due modi, ricorrendo a norme di diritto commerciale, e diritti umani e ambientali contro gli abusi extraterritoriali delle imprese: in primo luogo, mediante restrizioni commerciali che impediscono alle imprese di esportare o di importare merci che possano avere conseguenze negative sui diritti umani e ambientali; in secondo luogo, mediante accordi di libero scambio e l'imposizione di condizioni negli scambi preferenziali nel quadro di regimi preferenziali volti a garantire la tutela dei diritti dell'uomo e dell'ambiente nei paesi terzi nei quali le imprese europee operano.

Gli esempi di prassi esistenti volti a promuovere la tutela dei diritti dell'uomo e dell'ambiente attraverso il commercio comprendono il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'UE e i sistemi SPG+, il suo piano d'azione relativo all'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); e le sue "clausole sui diritti dell'uomo" negli accordi di libero scambio, in particolare gli accordi UE-Cariforum e UE-Corea. L'UE ha recentemente riaffermato la sua volontà di proteggere, in particolare, i diritti dei bambini mediante misure nel settore degli scambi e degli investimenti.

Un esplicito riferimento alle considerazioni in materia di diritti dell'uomo potrebbe essere inserito nelle valutazioni d'impatto per la sostenibilità (Sustainable Impact Assessments - SIA) dell'UE realizzate prima della conclusione di accordi commerciali per evitare le conseguenze negative di nuovi impegni commerciali sui diritti dell'uomo nei paesi terzi. L'UE potrebbe inoltre prevedere di istituire una prassi di "attuazione delle SIA", integrata nel caso di accordi di libero scambio da clausole di revisione elaborate in base al modello di accordo UE-Cariforum.

Alcune misure commerciali di accompagnamento sono soggette all'OMC e richiedono di essere giustificate nell'ambito delle sue procedure. In generale, gli accordi conclusi con gli Stati terzi si conformano maggiormente alle norme dell'OMC delle misure unilaterali. È opportuno garantire che i divieti di importazione e di esportazione rientrino in una eccezione pertinente dell'OMC. Per garantire la compatibilità con le regole dell'OMC, le preferenze dell'SPG non dovrebbero essere utilizzate se non come risposta positiva ad un bisogno di scambi, di sviluppo o di finanziamento di un paese in via di sviluppo.

I servizi di promozione, gli incentivi finanziari e fiscali e i meccanismi di assicurazione fanno parte delle misure dell'UE e dei suoi Stati membri destinate a promuovere la tutela dei diritti dell'uomo e dell'ambiente mediante regole di investimento nazionali applicabili alle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione. Lo RSSG ha sottolineato la necessità di prevedere un rafforzamento del ruolo degli organismi di garanzia di credito all'esportazione nella promozione e nella protezione dei diritti dell'uomo.

Gli investimenti socialmente responsabili all'interno dell'Unione europea possono contribuire a instaurare un maggiore rispetto dei diritti umani e ambientali all'estero. Alcuni Stati membri dell'UE richiedono già che i loro fondi pensione o di risparmio nazionali indichino se e in che misura sono presi in considerazione gli effetti sociali, ambientali ed etici degli investimenti. Nel caso delle banche pubbliche, gli Stati potrebbero riflettere sui modi in cui possono utilizzare la loro influenza di amministratori azionisti per esaminare con precisione l'impatto sui diritti umani e ambientali degli investimenti nelle imprese che operano al di fuori dell'Unione europea.

I trattati bilaterali di investimento (TBI) stipulati tra l'UE e gli Stati terzi possono costringere Stati terzi a proteggere i diritti umani e ambientali contro gli abusi commessi dalle imprese sul loro territorio. Per rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo e dell'ambiente, l'UE potrebbe assicurarsi che i TBI contengano definizioni chiare delle garanzie in questione e clausole di eccezione generale che consentano agli Stati ospitanti di adottare misure di tutela non discriminatorie in caso di violazione di diritti umani e ambientali da parte delle imprese. I TBI potrebbero inoltre comprendere un obbligo per gli Stati contraenti di adottare tutte le misure necessarie a garantire che gli investitori si conformino alle norme internazionali in materia di diritti umani e ambientali.

I sistemi di etichettatura, come il sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica UE, possono incoraggiare le imprese europee a controllare e a prevenire gli impatti negativi delle attività delle loro filiali e dei loro fornitori nei paesi terzi sui diritti umani e ambientali. Un mezzo di sanzionare le imprese per il mancato rispetto dei requisiti dei sistemi di etichettatura cui partecipano, e più in generale delle disposizioni sulla tutela dei consumatori nell'ambito dell'UE riguardanti le violazioni dei diritti umani e ambientali al di fuori dell'UE, è di applicare le regole esistenti relative alle prassi commerciali e alla pubblicità ingannevole. L'Unione europea potrebbe continuare ad elaborare disposizioni applicabili all'UE e ai suoi Stati membri affinché essi utilizzino sistematicamente sistemi di gestione e di audit ambientali e l'etichettatura ecologica come condizioni di accesso (privilegiato) ai mezzi di finanziamento e ad altri vantaggi pubblici.

Gli appalti pubblici sono un altro strumento che l'Unione europea e i suoi Stati membri possono utilizzare per proteggere i diritti umani e ambientali nel quadro delle attività delle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione. In particolare, potrebbero essere elaborate norme da applicare anche alle filiali e ai fornitori dei paesi terzi e in generale all'insieme della catena produttiva. Si potrebbe tenere conto, ad esempio, del fatto che le imprese dispongono o no di una licenza FLEGT nei processi decisionali degli Stati membri dell'UE che hanno adottato una politica di acquisti verde.

Gli orientamenti OCSE per le multinazionali (orientamenti OCSE) costituiscono un altro regime regolamentare internazionale importante per la tutela dei diritti dell'uomo, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente contro gli abusi delle imprese. L'UE e gli Stati membri dell'UE potrebbero contribuire all'attuale processo di aggiornamento degli orientamenti OCSE appoggiando le proposte tendenti a inserire un capitolo specifico o norme relative alle attività economiche e ai diritti dell'uomo conformemente ai suggerimenti del RSSG, compresa la possibilità di riformare gli approcci comuni concernenti i Crediti all'esportazione del gruppo per i crediti all'esportazione. Potrebbero inoltre prendere in considerazione il modo di collegare le conclusioni dei Punti di contatto nazionali ad alcune conseguenze, come quelle consistenti nel limitare i vantaggi pubblici o a rifiutare di concederli alle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione europea. Il capitolo degli orientamenti destinato all'ambiente potrebbe essere modificato al fine di garantire che le disposizioni riflettano precisamente l'insieme delle questioni ambientali che le imprese devono esaminare, comprese le preoccupazioni intersettoriali come il cambio climatico e la biodiversità.

Gli strumenti giuridici disponibili per la protezione dei diritti umani e ambientali nei regimi regolamentari collegati al commercio e agli investimenti potrebbero essere collegati tra di loro in modo più sistematico al fine di aumentare l'efficacia e limitare le incoerenze giuridiche e quelle esistenti tra le politiche.

Diritto penale, diritto delle società e diritto internazionale privato

Il diritto europeo relativo ai diritti dell'uomo impone agli Stati l'obbligo di porre in essere meccanismi di ricorso civile e penale efficace. Analogamente, alcuni trattati ambientali internazionali richiedono che gli Stati creino a livello nazionale regimi di responsabilità civile e penale efficaci a titolo di riparazione in caso di abusi commessi dalle imprese.

Quanto all'accesso alla giustizia, il diritto delle società può contenere importanti ostacoli giuridici quando si tratta di considerare le imprese europee responsabili di abusi commessi da loro filiali o imprese subappaltatrici nei paesi terzi. Il diritto internazionale privato può ostacolare l'accesso ai tribunali europei quando i diritti umani e ambientali sono violati da filiali o imprese subappaltatrici di imprese europee al di fuori dell'Unione. Infine, anche se ciò va al di là della portata di questo studio, il diritto procedurale degli Stati membri dell'UE può anche impedire alle vittime dei paesi terzi di accedere alla giustizia creando ostacoli giuridici e pratici come limiti temporali, costi e assistenza giuridica, mancanza di sostegno alle controversie d'interesse pubblico o ai reclami collettivi e disposizioni riguardanti la produzione di prove.

Tuttavia, anche il diritto penale e il diritto delle società sono importanti per l'obbligo che incombe agli Stati di prevenire gli abusi ai diritti umani e ambientali che coinvolgono le imprese. Il regime penale anticorruzione svolge un ruolo importante nella misura in cui garantisce che gli individui possano godere dei loro diritti fondamentali e ambientali. Inoltre, se nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto degli obblighi di dichiarazione previsti dal diritto delle società i capi delle imprese possono avere una percezione più chiara dell'impatto delle loro attività sui diritti umani e ambientali, essi potranno aiutare le imprese a farsi carico della loro responsabilità in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, contribuendo in tal modo all'elaborazione di "culture di impresa rispettose dei diritti" e all'intensificazione delle misure di prevenzione.

La cooperazione internazionale è essenziale per l'attuazione e l'applicazione efficaci del diritto penale nel quadro delle attività delle imprese multinazionali. Una circostanza che ostacola continuamente l'efficace cooperazione internazionale rimane la partecipazione non sufficientemente ampia o eccessivamente squilibrata degli Stati ai trattati internazionali che definiscono reato penale la condotta che attenta ai diritti umani e dell'ambiente. Anche le differenze tra i metodi a disposizione degli Stati per incriminare le infrazioni in materia e imporre la responsabilità penale delle imprese in quanto persone giuridiche costituiscono un ostacolo. Il regime penale anticorruzione è un esempio di cooperazione internazionale riuscita: in effetti, gli Stati ratificano in grande misura l'ampia gamma di iniziative e di accordi regionali e internazionali cui partecipano e che sono destinati a prevenire e a sanzionare gli atti di corruzione e i reati collegati. L'Unione europea ha già compiuto notevoli progressi nell'armonizzazione delle posizioni degli Stati membri, nel coordinamento delle azioni degli Stati e nell'eliminazione della doppia incriminabilità all'interno delle proprie frontiere. Queste misure potrebbero costituire per l'UE una base per promuovere ulteriormente la cooperazione internazionale nella lotta contro la corruzione nelle sue relazioni esterne. Allo stesso tempo, l'Unione europea potrebbe cercare di garantire una più ampia partecipazione degli Stati membri ai grandi trattati anticorruzione, prendere in considerazione la formulazione di una politica comune sulle riserve in questi trattati e adottare altre misure adeguate al fine di favorire la cooperazione, anche in mancanza della doppia incriminabilità (delle imprese).

La maggior parte degli Stati membri dell'UE prevedono una responsabilità penale delle imprese in quanto persone giuridiche. In alcuni di essi, le società madri possono pertanto essere ritenute responsabili dei reati commessi dalle loro filiali, malgrado la loro distinta personalità giuridica.

La partecipazione attiva della società madre a questi comportamenti è un motivo valido per impegnare la sua responsabilità. In circostanze più limitate, anche l'incapacità delle società madri di creare meccanismi di controllo efficaci destinati a prevenire questi reati può portare a stabilire la loro responsabilità.

Il regime penale anticorruzione mette anche in evidenza la necessità per gli Stati di essere disposti a far intervenire e a fare ricorso alla competenza extraterritoriale quando vi sia una forte preoccupazione comune a livello internazionale (e/o un senso di responsabilità condivisa), nei confronti delle attività extraterritoriali delle imprese pregiudizievoli per i diritti umani e ambientali. Alcuni trattati anticorruzione prevedono già un'interpretazione estensiva del principio di territorialità che consente agli Stati di esercitare la loro competenza nei confronti delle violazioni che si sono manifestate o che sono state eseguite nell'intero territorio dello Stato. Inoltre, le rivendicazioni della competenza extraterritoriale diretta basate sul principio della nazionalità dell'autore della violazione sembrano ampiamente accettate nel settore della lotta contro la corruzione. Gli Stati ricorrono anche a misure nazionali che hanno un impatto extraterritoriale mediante le quali le società madri domiciliate sul loro territorio sono costrette a controllare le filiali dei paesi terzi e a impedire loro di commettere infrazioni.

Come prescrive il diritto delle società, le responsabilità delle società madri europee rimane molto limitata, in caso di violazioni commesse dalle loro filiali (dei paesi terzi) ai diritti umani e ambientali, a causa della dottrina della "personalità giuridica distinta". Vi è comune accordo sul fatto che la detenzione di azioni o una semplice capacità di controllare le attività della filiale non siano sufficienti per stabilire la responsabilità della società madre. Se sussistono altre condizioni, la responsabilità della società madre è tuttavia plausibile quando la dottrina della personalità giuridica distinta viene utilizzata abusivamente per invalidare la responsabilità o commettere atti illeciti e/o quando la filiale si dichiara in situazione di insolvenza. Al di là di tali considerazioni, e più in generale, quanto più è stretto il rapporto tra la società madre e la filiale, tanto più è probabile che la prima sia ritenuta responsabile delle violazioni dei diritti umani e ambientali della seconda, in particolare se la società madre europea esercita un controllo effettivo e sostanziale sul comportamento della filiale che genera la violazione in questione. Le eccezioni alla teoria della personalità giuridica distinta riconosciute nelle norme di diritto societario degli Stati membri potrebbero permettere di chiarire ulteriormente le condizioni in cui è opportuno considerare le società madri come responsabili delle violazioni dei diritti umani e ambientali commesse dalle loro filiali al di fuori dell'Unione europea. D'altro canto, e sulla base di questi elementi, si potrebbe prevedere di introdurre, mediante regolamentazioni nazionali e in circostanze ben definite, un obbligo per le società madri europee di vigilare o controllare le loro filiali nei paesi terzi, dal momento che le società madri sono ritenute responsabili in caso di mancata vigilanza o controllo.

Per quanto riguarda i doveri dei dirigenti e i loro obblighi di dichiarazione, lo RSSG sottolinea che l'impatto delle loro attività sui diritti umani e ambientali può essere "materiale" per le prassi commerciali di un'impresa o per i suoi risultati finanziari nell'ambito della legislazione attuale. Un certo numero di Stati membri dell'UE chiedono o consentono ai dirigenti di tenere conto delle conseguenze delle loro attività sulla Comunità e sull'ambiente nel quadro dei loro doveri nei confronti delle imprese. Anche se i dirigenti non sono esplicitamente tenuti a prendere in considerazione le ripercussioni sui diritti dell'uomo, essi possono essere portati a farlo, così come prescrive l'attuale legislazione, nella misura in cui tali ripercussioni possono avere un effetto sugli interessi dell'impresa; tale questione potrebbe tuttavia richiedere ulteriori precisazioni.

Il fatto che le imprese siano incoraggiate o costrette a rendere conto delle loro politiche e del loro impatto sui diritti umani e ambientali consentirebbe di porre la tutela dei diritti dell'uomo e dell'ambiente al centro delle loro preoccupazioni. Il diritto comunitario prevede già l'obbligo di riferire sulle questioni ambientali e di personale nella misura in cui ciò è necessario per comprendere le prestazioni e la posizione della società; tale obbligo non è tuttavia molto preciso

né ben definito. Alcuni Stati membri dell'UE prevedono requisiti in materia d'informazione che vanno al di là di quanto è richiesto dalla normativa europea. L'Unione europea e gli Stati membri potrebbero fornire ulteriori dettagli in merito agli obblighi di dichiarazione esistenti concernenti i rischi e gli effetti ambientali e sociali, chiarendo in quale momento e a quali condizioni sia opportuno comunicare i rischi e gli effetti sui diritti dell'uomo. Le conseguenze sui diritti umani e ambientali delle attività delle filiali e dei fornitori delle imprese europee nei paesi terzi potrebbero essere prese in considerazione sia nel contesto dei doveri dei dirigenti che nel quadro degli obblighi di dichiarazione. Un'efficace attuazione di queste misure richiederebbe l'instaurazione, nell'ambito delle società, di meccanismi destinati ad evidenziare i potenziali effetti negativi sui diritti umani e ambientali e a porvi rimedio nell'intera struttura dell'attività imprenditoriale, ma ciò richiede approfondimenti impossibili nell'ambito di presente studio.

Nell'Unione europea, il diritto internazionale privato è ampiamente armonizzato mediante regolamenti europei. Il regolamento Bruxelles I determina la competenza dei tribunali degli Stati membri dell'UE di decidere in merito a controversie di diritto privato con l'intervento di un elemento estero; i regolamenti Roma I e Roma II stabiliscono il diritto applicabile a tali controversie.

Il regolamento Bruxelles I consente alle vittime di violazioni dei diritti umani e ambientali nei paesi terzi di ricorrere contro la società incriminata dinnanzi al tribunale di uno Stato membro dell'UE, nella misura in cui tale società abbia la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale, o il suo centro di attività principale in questo Stato membro. La legislazione di alcuni Stati membri consente ai ricorrenti di citare in giudizio le filiali di paesi terzi nonché la società madre europea, nella misura in cui la filiale possa essere considerata come una parte avente un interesse riconosciuto nella causa. Il regolamento Bruxelles I non prevede per il momento la possibilità di adire i tribunali degli Stati membri in caso di reclami contro filiali e società subappaltatrici di imprese europee aventi sede in paesi terzi. La questione dell'allargamento del regolamento Bruxelles I alle società non domiciliate nell'Unione europea è stato sollevato nel quadro del processo di revisione in corso di regolamento. L'articolo 6 del regolamento Bruxelles I potrebbe ad esempio essere modificato, in linea con la legislazione di alcuni Stati membri dell'UE, per consentire ai ricorrenti di perseguire una filiale domiciliata in un paese terzo oltre alla società madre europea (come coimputata), nella misura in cui la filiale possa essere considerata come parte avente un interesse riconosciuto alla causa. Potrebbe inoltre essere presa in considerazione la determinazione di criteri di competenza supplementari, tra i quali quello del forum necessario. È opportuno esaminare da vicino le proposte di riforma del regolamento Bruxelles I al fine di studiare le loro conseguenze sull'accesso alla giustizia delle vittime di violazioni dei diritti umani e ambientali che coinvolgono società madri europee e/o loro filiali nei paesi terzi. L'introduzione della teoria detta del *forum non conveniens* rischierebbe in particolare di ostacolare gravemente l'accesso alla giustizia per le vittime dei paesi terzi.

Se i regolamenti Roma I e Roma II portano nella maggior parte dei casi ad applicare il diritto del paese nel quale è commessa la violazione ai diritti umani e ambientali, sembra che, a livello di pubblici poteri, i tribunali di alcuni Stati membri dell'UE possano rifiutare l'applicazione del diritto estero per motivi di "violazioni manifeste" o "flagranti dinieghi" dei diritti dell'uomo. Rimane senza risposta la questione di sapere se i tribunali degli Stati membri sono tenuti ad applicare questi regolamenti a titolo della legislazione europea in materia di diritti dell'uomo.

Conclusion

Il quadro giuridico esistente in materia di diritti umani e ambientali, applicabile alle imprese dell'Unione europea che operano al di fuori dell'UE, è complesso e variegato e comprende vari corpus legislativi a livello nazionale, europeo e internazionale. L'attuale quadro giuridico europeo contribuisce già, in certa misura, all'attuazione del quadro delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti dell'uomo. Sussistono tuttavia lacune giuridiche e incoerenze tra le varie politiche. Questo studio ha identificato un certo numero di possibilità di riforme giuridiche che

potrebbero essere studiate al fine di contribuire ad un'attuazione più completa del quadro delle Nazioni Unite.

Lo studio intende fornire una base giuridica solida ai decisori politici, alle imprese e alle organizzazioni della società civile per determinare il modo migliore di rispondere efficacemente alle difficoltà (giuridiche) poste dalle violazioni extraterritoriali dei diritti umani e ambientali commesse dalle imprese. Anche se lo studio riguarda il *quadro giuridico* europeo, è opportuno rilevare che, in settori come quello in cui si esercita la competenza extraterritoriale in caso di violazione di diritti umani e ambientali che coinvolgono le imprese, in cui le frontiere tra ciò che è richiesto o autorizzato dalla legge e ciò che è politicamente realizzabile o opportuno sono spesso incerte, risultano decisivi la volontà e l'impegno politici.